Anno XX. Venerdì 1.° Febbraio 1867 N. 27

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

Si pubblica tutti i giorni eccettuati i Festivi

Prezzo d' Associazione (*pagabile anticipatamente*)

	Anno	Semestre	Trimestre
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 21. 28	L. 10. 64	L. 5. 32
In Provincia e in tutto il Regno	» 24. 50	» 12. 25.	» 6. 15

Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Un numero separato Centesimi **10.**

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancate.

Se la disdetta non è fatta **20 giorni** prima della scadenza s' intende prorogata l'associazione.

Le inserzioni si ricevono a Cent. **20** la linea, e gli Annunzi Cent. **15** per linea.

L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 404.

ATTI UFFICIALI

— La *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia* del 28 gennajo nella sua parte ufficiale contiene:

Un regio decreto del 30 dicembre 1866, con il quale il comune di Mezzano Parmense è soppresso ed aggregato a quello di Pieve Porto Morone.

Un R. decreto del 30 dicembre 1866, con il quale l' associazione anonima col titolo di *Società degli annali della giurisprudenza italiana*, costituita in Firenze per pubblico atto del 1 ottobre 1866, rogato V. Guerci, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti a detto istrumento inserti introducendovi alcune modificazioni.

Un R. decreto del 30 dicembre 1866, a tenore del quale l'Associazione anonima col titolo *L'Esploratrice, prima società per la coltivazione delle regioni petrolifere dell' Emilia*, sedente in Genova, ivi costituitasi per privata scrittura del 9 giugno 1866, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti sociali modificandone alcuni articoli.

Un elenco di nomine e disposizioni avvenute nel personale dell' amministrazione finanziaria durante il mese di novembre 1866.

— E quella del 29 corr., contiene:

Un regio decreto in data del 30 dicembre 1866, con il quale sulla proposta del ministro di grazia e giudizia e dei culti, Castelli comm. avv. Luigi direttore generale dei culti, venne posto in disponibilità per riduzione dei ruoli organici a datare dal 1 gennaio 1867, ed è confermato nel medesimo l'incarico di reggere l'amministrazione del fondo per il culto e di presiederne il Consiglio di amministrazione, conferitogli col regio decreto del 21 luglio 1866.

Disposizioni nell' uffizialità dell' esercito.

La nomina di un cavaliere dell' ordine mauriziano.

Elenco di nomine e disposizioni avvenute nel personale dell' amministrazione provinciale delle tasse e del demanio nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1866.

La stessa *Gazzetta Ufficiale* del 29 corr., nella sua parte non ufficiale, pubblica un' ordinanza di sanità marittima, n° 5, in data del 28 gennaio, con il quale il ministero dell'interno, accertato ufficialmente la cessazione del cholera nella Siria, decreta che da quel giorno in poi è revocata la quarentena per le navi che approderanno con patente netta dai porti e scali della Turchia asiatica compresi nel litorale tra Adalia e Alessandretta inclusive e compresa l' isola di Cipro.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Firenze, 22 gennajo 1867.

In presenza alla difformità delle Leggi di tassa sugli affari vigenti nelle Provincie della Venezia e di Mantova e nelle altre parti del Regno, il Governo del Re col Decreto Reale del 29 novembre 1866, n.° 3463, qui appiè trascritto, ha dato le disposizioni per conciliare in via transitoria la coesistenza dei due sistemi di fronte ai mutati rapporti delle due parti del Regno.

Tali disposizioni, oltre a determinare l' applicazione dell' una o dell' altra legge di tassa nei trasferimenti per successioni, nei passaggi per le prese di possesso dei benefizi, e nella liquidazione tanto delle tasse di manomorta o dell' equivalente d' imposta, quanto di quelle di società e d' assicurazione, regolano eziandio il trattamento nei rapporti di bollo e registro per tutti gli atti giudiziali e di commercio, che provenendo da una di dette parti del Regno, debbano aver effetto, o se ne voglia far uso nell' altra parte governata da legge diversa.

Il sottoscritto nel portare tosto a conoscenza degli Agenti dell' Amministrazione siffatto Decreto (che essendo stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno il 17 corrente, deve andare in vigore il 28 dello stesso mese), richiama la loro più solerte attenzione sulle disposizioni del medesimo, affinchè in ogni caso ne sia curata l' osservanza.

Le disposizioni stesse sono abbastanza esplicite per far comparire meno opportuna l'aggiunta di particolari istruzioni.

Solo si osserverà che, informato come è questo provvedimento al concetto di evitare bensì la duplicità della tassa, ma di assicurare ad un tempo il conseguimento per l' Erario della tassa più grave dovuta in ragione del luogo dove l' atto deve spiegare il suo effetto o dove se ne vuole far uso, deve essere cura diligente degli Uffici direttivi d'invigilare anche per mezzo dei rispettivi Agenti verificatori, ove esistono, all' esatto adempimento dell' obbligo della doppia formalità, tanto nel luogo d' origine dell' atto, quanto in quello del suo effetto o uso, e fare all' occorrenza rilevare le contravvenzioni incorse.

Le cambiali soprattutto ed i recapiti di commercio, la circolazione dei quali tra le due parti del Regno risulta necessariamente tanto più frequente per le mutate condizioni delle parti stesse, devono formare oggetto precipuo all' attenzione degli Agenti dell' Amministrazione.

Qualora in occasione di dare ad un atto la seconda formalità, s' incontrassero difficoltà per accertare l' importare delle tasse pagate nel medesimo nella Provincia ove ebbe luogo la formalità prima, si promuoveranno per mezzo dei rispettivi Uffici direttivi gli schiarimenti necessari dal Ministero.

All' effetto inoltre che le disposizioni del Decreto medesimo abbiano quella maggior pubblicità che valga a renderle generalmente osservate, non sarà inopportuno che gli Uffici direttivi per mezzo degli Impiegati da loro dipendenti portino le disposizioni stesse a conoscenza dei Notari e di quanti altri per ragione del proprio ministero siano più specialmente chiamati a darvi esecuzione.

Il Direttore Generale
Sacchi.

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d' Italia.

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Fino a che le tasse stabilite nelle Provincie della Venezia e di Mantova dalle Patenti Sovrane 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864, e dalle altre correlative disposizioni, non siano state unificate con le corrispondenti tasse in vigore nelle altre Provincie del Regno, gli atti civili, giudiziali e di commercio che abbiano effetto o di cui occorra fare uso in una Provincia regolata da legislazione in materia di tasse diversa da quella della Provincia da cui proviene l'atto, dovranno assoggettarsi alle formalità e tassazioni prescritte dalle leggi vigenti tanto nel luogo d' origine, quanto in quello in cui gli atti devono avere effetto o se ne voglia far uso.

Qualora per l' adempimento della seconda formalità o tassazione le imposte o tasse complessivamente dovute siano superiori all' ammontare di quelle precedentemente corrisposte, dovrà farsi imputazione delle imposte o tasse pagate per la prima formalità o tassazione, e riscuotersi la sola differenza.

Art. 2. Per gli atti che debbono avere effetto in una provincia regolata da leggi di tasse diverse da quelle del luogo d' origine, o per i quali era nella stessa Provincia obbligatoria in un termine fisso la registrazione, la notifica od altra corrispondente formalità, il termine per l' adempimento della seconda formalità o tassazione, prescritta dal precedente articolo, e per il pagamento della somma che fosse dovuta, sarà di giorni sessanta dalla data respettiva per gli atti posteriori alla pubblicazione del presente Decreto, e di mesi quattro per quelli di data anteriore.

Per gli altri atti l' adempimento della seconda formalità dovrà aver luogo prima che se ne faccia uso nella Provincia regolata da legge di tassa diversa da quella del luogo d' origine.

Questa disposizione sarà applicata anche agli atti indicati nella prima parte del presente articolo, allorchè occorra di farne uso prima della scadenza dei termini come sopra stabiliti.

Art. 3. Si fa uso degli atti:

1. Quando se ne faccia la produzione o presentazione in giudizio;

2. Quando se ne faccia l' inserzione in altri atti soggetti a registrazione, notifica o altra equivalente formalità.

Quanto alle cambiali ed altri effetti e recapiti di commercio se ne fa uso anche quando siano semplicemente accettati, quietanzati, girati, muniti di avallo o altrimenti negoziati.

Art. 4. Agli effetti della imputazione prevista dalla seconda parte dell' art. 1, quando l' atto non contenga la trascrizione letterale della quietanza della tassa o imposta pagata per la prima formalità, o non sia munito di bollo impresso o di marche da bollo o di registrazione, dovrà unirsi all' atto stesso un

regolare certificato da cui risulti in modo distinto l' importare delle tasse o imposte medesime.

Art. 5. Ferme stanti nel resto le disposizioni delle leggi di tassa vigenti nel luogo ove deve essere adempiuta la seconda formalità, questa si eseguirà esclusivamente dagli Uffici di commisurazione nelle Provincie della Venezia e di Mantova, e dai competenti Uffici del registro o del bollo nelle altre Provincie del Regno.

Art. 6. Nelle Provincie nelle quali per l' adempimento della formalità o tassazione è prescritta l' esibizione dell' atto originale, basterà per la seconda formalità o tassazione che si presenti una copia autentica dell' atto da restituirsi all' esibitore.

Questa disposizione non sarà applicabile alle cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio.

Art. 7. Per la omissione o ritardo nell' adempimento della seconda formalità prescritta dall' art. 1, e per l' uso degli atti prima che la formalità stessa sia adempiuta, sarà riscorsa per ciascuna contravvenzione una sopratassa, o pena pecuniaria, uguale alla metà della somma dovuta. Questa sopratassa o pena pecuniaria non potrà mai essere minore di lire dieci.

La stessa pena di lire dieci sarà applicata anche nel caso in cui per l' adempimento della seconda formalità non si faccia luogo a riscuotere alcuna differenza di tassa.

Art. 8. Nei trasferimenti, o passaggi di beni mobili od immobili, o di crediti che si opereranno per successione, saranno applicate le tasse vigenti nelle Provincie del Regno ove i detti beni sono materialmente situati, o dove i crediti sono esigibili.

Lo stesso avrà luogo per i passaggi di usufrutto nelle prese di possesso dei benefizi o cappellanie, non che per la liquidazione e riscossione delle tasse di mano morta, dell' equivalente di imposta e di quelle di società e di assicurazione.

Art. 9. Le disposizioni del presente Decreto non si applicheranno agli atti e documenti, i quali tanto per le leggi del luogo d' origine, quanto per quelle della Provincia in cui debbono avere effetto, o se ne voglia far uso, siano soggetti alla sola tassa fissa di bollo.

Art. 10. Il presente Decreto andrà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno; e dovrà presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 29 novembre 1866.

VITTO..IO EMANUELE

SCIALOJA.

— Nella Tornata del 30 del testè scorso Gennajo la Camera dei Deputati si è occupata della scuola Idraulica speciale di Ferrara, o per meglio dire, di quella Scuola che con infinito scandalo di tutti coloro che amano la verità e la giustizia nelle cose, è stata per due volte decretata per Ferrara, e che poi venne invece istituita in Milano. Il nostro Deputato Sig. Avv. Mazzucchi ha preso la parola, e l' ha sostenuta con dignità, e con calore.

L'oggetto è stato rimesso al Ministro dell' istruzione pubblica perchè ne faccia oggetto di studio, dopo sette anni da che la scuola fu decretata! Il Ministro potrà studiare con tutto suo agio, ma dovrà persuadersi che i suoi predecessori assoggettandosi alle mene di coloro che il bene d' Italia lo riconoscono nella propria potenza e nella propria ambizione soddisfatta, prima travisarono, poscia non vollero attuata una Istituzione dove, al dire di tutti gl' intelligenti, più che in qualsiasi altro centro avrebbe potuto essere feconda di copiosi risultati per la scienza, e per la pubblica economia. Ecco in compendio tolta dall' *Italie* la discussione della Camera su questo argomento:

Mazzucchi deplora l' imperfezione del reg. della Camera sul proposito della formola per il rinvio delle petizioni ai ministri. Egli chiama l'attenzione della camera, sopra un soggetto ad ogni nuova misura, e dove non si tratta che dell'applicazione della legge.

Vari reclami, aggiunge l' Oratore, sono stati inviati al Ministero dell' Istruzione pubblica della Provincia di Ferrara perchè i suoi diritti fossero rispettati. In questo stato di cose se si rinvia la petizione al Ministro dell' Istruzione Pubblica, Egli non farà niente e le cose rimarranno nel medesimo stato. Malgrado i due Decreti Reali che ordinano la Istituzione della Scuola Idraulica in Ferrara, malgrado le deliberazioni dei due rami del Parlamento il Governo nulla à fatto a questo riguardo. Per questi motivi l' Oratore dimanda che la quistione di cui è caso, in luogo di essere rinviata al Ministro dell' Istruzione Pubblica, sia inviata al consiglio dei Ministri, l' Oratore aggiunge: Allorchè Ferrara nel 1859 si è sottratta al doppio gioge austro Papale, Essa si trovò spogliata della più fiorente, e più fertile parte delle sue campagne che fu incorporata alla Provincia di Ravenna dal Dittatore *Farini* che era di Ravenna. Ferrara ebbe un meschinissimo compenso, che del resto gli fu ritirato da due Decreti del 1860. Il Sig. *Mazzucchi* termina richiamando le sagge parole di un rapporto del Ministro del Interno, in cui il Ministro stesso faceva apello all' accordo del governo e delle provincie nell' interesse della cosa pubblica. Egli in seguito ripete la sua proposizione del rinvio della petizione della Provincia di Ferrara al Consiglio dei Ministri. Il Sig. *De Boni* sostiene le conclusioni del relatore. Egli dice che già noi avevammo il quadrilatero Austriaco, e ora noi abbiamo il quadrilatero del Istruzione pubblica, e bisogna forzarne le porte. Diminuiamo le spese del bilancio della Guerra, ma non tocchiamo al bilancio dell' Istruzione pubblica, l' Oratore prega la camera di approvare l' invio della petizione al Ministro, non come una cosa ordinaria, ma colla seria intenzione di far prevalere le viste della Camera.

Il sig. *Salaris* non contesta i diritti della Provincia di Ferrara, ma Egli crede che non si debba seguire la via comune in questa discussione, e che la camera debba inviarla all'epoca in cui sarà questione del bilancio dell'Istruzione pubblica. Egli propone l'ordine del giorno puro e semplice sopra questa petizione, senza frattanto pregiudicare il fondo.

Il sig. *Farini* dimanda la parola per rispondere a qualche espressione del sig. *Mazzucchi* il quale a parlato del tramutamento del Territorio delle Romagne fatto dal Dittatore *Farini*. Egli si limita a respingere le parole del sig. *Mazzucchi* in ciò che esse possono avere di personale contro l' antico Dittatore delle Romagne. Il sig. *Laporta* fa osservare al sig. *Salaris* che la sua proposizione non può essere accetta; Tutti conoscono in qual maniera si discutono i bilanci. Le commissioni hanno la migliore volontà del mondo, ma le sollecitudini Ministeriali servono male la loro attività. L'Oratore crede adunque di dovere opporsi alla proposizione del sig. *Salaris*; Egli desidera che la camera riconosca la giustizia della petizione di Ferrara, e ne ordina il rinvio al Ministro dell' Istruzione pubblica.

Il sig. *Berti* (Ministro) comincia dal dire che la quistione attuale è di già antica, e bene anteriore all' epoca in cui Egli ha assunto il portafoglio dell'Istruzione pubblica. Dal che ne risulta che nessuno può fargli rimprovero di parzialità

Il sig. *De Boni* diceva che noi vogliamo una diminuzione sopra il bilancio della Istruzione pubblica. Ma chi vorrà giammai pensare che sia il Ministero dell'Istruzione pubblica il quale venga a chiedere alla camera una riduzione di questa natura. Senza volere, aggiunge il Ministro, toccare per nulla il diritto dei Ferraresi in ciò che concerne la scuola Idraulica, io dirò che per fondare una buona Istituzione di questo genere ci vuol tempo, e occorre riflettere molto, poichè non è punto cosa che si possa fare prontamente.

Il sig. Ministro *Natoli*, riconoscendo la necessità dell' Istituzione di questa scuola levò dal bilancio la somma che era stata inscritta a questo scopo, riservandosi di riprodurla tostochè gli elementi necessari sarebbero stati preparati.

Il Sig. *Mazzucchi* dichiara al Sig. *Farini*, il quale ha voluto vedere una personalità in un passo del suo discorso, che Egli non ha avuto veruna intenzione di attaccare la memoria dell'Ex Dittatore delle romagne. Il Sig. *Farini* à fatto una confusione che è bene spiegare. l'Università di Ferrara nulla à che fare con la scuola Idraulica: Sono due cose ben distinte. In quanto a ciò che ha detto il Sig. Ministro mi sorprende che si siano messe in questione i principi del Decreto Reale che stabilisce le basi della scuola. L' Oratore dà lettura del Decreto del 14 Febbrajo 1866 a questo Decreto aggiunge l'Oratore era annessa la tabella del personale degl' Ingegneri per l' applicazione con gli assegnamenti rispettivi. Il Sig. *Mazzucchi* fa un' altra osservazione: nell'Annuario del Regno d'Italia, dice Egli, si dà come esistente di già la scuola di applicazione per gl'Ingegneri Idraulici e la scuola tecnica per il Corpo del Genio Civile. Egli raccomanda caldamente alla camera la prima proposizione. Il Sig. *Dajala* prega il Sig. *Mazzucchi* di non insistere per l' invio della petizione al Consiglio dei Ministri, poichè allora gli studi speciali che il Ministro dell'Istruzione si è incaricato di fare diverrebbero impossibili.

Il Sig. Presidente: Il Sig. *Mazzucchi*, à modificato la sua proposizione; Egli dimanda che la petizione sia rinviata al presidente del Consiglio. Il Sig. *Mazzucchi* sopra la preghiera del relatore ritira la sua proposizione, esprimendo la speranza che il Ministro dell'Istruzione pubblica terrà conto del voto dei Cittadini di Ferrara, ed avviserà ai mezzi di rimediare prontamente al lungo ritardo portato fin qui all' esecuzione del decreto Reale.

Il Sig. Presidente: Il Sig. *Mazzucchi* avendo aderito alla proposizione della commissione, se non vi hanno altre osservazioni, la petizione di Ferrara sarà inviata al Ministro dell' Istruzione pubblica.

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE — Il Senato, costituito in alta Corte di giustizia, ha, nella seduta d'oggi, 29, deliberato esservi luogo a procedere contro il senatore ammiraglio Persano per le imputazioni d'imperizia e negligenza.

L'alta Corte si raduna questa sera per la sentenza che mette in accusa il conte Persano, fissando il giorno dell' apertura dei dibattimenti.

— Nella seduta della sera, l'alta Corte ha deliberato che il processo abbia a cominciare il giorno 12 marzo prossimo.

Domani sarà pubblicata la sentenza che mette in accusa l'ammiraglio. Il processo è fatto a piede libero. (*Opin.*)

GENOVA — Oggi esce dal bacino di carenaggio dell'arsenale marittimo la pirobatteria *Voragine*, la quale è stata corazzata dai nostri operai.

Riserbandoci a parlarne in un prossimo numero, vogliamo fin d'ora fare osservare che, da quanto ci si dice, la sua corazza è allogata assai meglio che non sia quella degli altri legni della nostra *Formidabile* marina che vennero corazzati all'estero.

Ci congratuliamo fin d'ora cogli operai del nostro arsenale, i quali vogliono finalmente fare toccare con mano che l' Italia sa fare in casa propria. (*Genova*)

NAPOLI — Ogni giorno si verificano nuovi casi di *vaiuolo arabico* molti dei quali resistono a qualsiasi trattamento della scienza, sicchè sventuratamente noi abbiamo già a deplorare parecchie dolorose perdite.

Anche nel 32 la nostra città ebbe a sopportare una simile invasione. (*Pung.*)

VENEZIA — Il municipio ha ricevuto oggi alle 2 pom. il seguente telegramma:

Sindaco Venezia.

Presentammo l'indirizzo al generale. Gli fu graditissimo. Egli desidera e spera di venire fra breve a Venezia. Egli sta benissimo. Viaggio ottimo, interessante.

(*Rinnov.*) Ricco.

NOTIZIE ESTERE

SVIZZERA — Il *Bund* annuncia che il modello del fucile Winchester sarà fra pochi giorni restituito in Berna.

Si conferma che il concentramento di truppe avrà luogo quest' anno dapprima nei dintorni di Echallens, d' onde si dirigerà verso il nord del Cantone di Friborgo e la città stessa di Friborgo, di cui eseguirà l' attacco; e che il colonnello federale Herzog d' Aarau, ispettore dell' artiglieria, ne avrà il comando. La forza del corpo sarà di circa 13,000 uomini.

AUSTRIA — Leggesi nei giornali austriaci:

S. M. l' imperatore, con sovrana risoluzione del 14 corrente, approvò le disposizioni intorno all' applicazione della pena corporale del bastone nell' armata, tanto in via disciplinare, quanto di procedura criminale. Secondo queste disposizioni, i militari, dal sott' ufficiale in giù, come pure tutte quelle persone che sono soggette in generale a norma del regolamento di servizio e del § 30 del codice penale militare, alla pena corporale del bastone, non verranno puniti in tal modo, se non nel caso che sieno già state prima condannate per un' azione disonorevole in via disciplinare o giudiziaria, e che si rendessero di nuovo colpevoli d' una trasgressione di tal genere. I tribunali criminali poi non potranno condannare a tale pena corporale che coloro, i quali si fossero resi colpevoli di azioni criminali contro l' onore, e contro quelle persone poi che si rendono colpevoli di tali delitti per la prima volta, soltanto nei casi in cui, secondo le leggi, la pena pronunziata sia quella del carcere oltre a un anno, o dell' arresto per oltre due anni.

— La *Schw. Corr.* riproduce una voce, secondo la quale si trovò di prescindere fino a nuova disposizione dalla nota ordinanza del ministero della guerra, la quale ordinava che sette reggimenti dell' i. r. armata avessero a denominarsi soltanto col numero del reggimento, cioè senza aggiungervi il nome del rispettivo proprietario.

In questo proposito la *Militär Zeitung*, confermando tale notizia, vi aggiunge i seguenti particolari: A norma d' un ordinanza sovrana, il 20° reggimento Principe ereditario di Prussia, il 54° Re Guglielmo I di Prussia, il 50° Granduca di Baden, il 57° Granduca di Mecklemburg Schwerin, il 2° reggimento corazzieri, conte Wrangel, l' 8° Principe Carlo di Prussia e il 7° reggimento ussari, principe Federico Carlo di Prussia, dovranno portare nuovamente questi nomi dei primi proprietari, e verranno designati colli stessi nomi in tutti i rapporti e pubblici documenti.

CRONACA LOCALE

— Il *Corriere dell' Emilia* organo che non ha suono determinato, nè colore sicuro pregato (egli dice), della migliore volontà di questo mondo, (noi diciamo) nel suo Num. di oggi 1° febbraio, porta un comunicato da Ferrara, in cui è rappresa tutta la rabbia di un partitante, e tutto lo sconvolgimento mentale di un uomo che, imitando il Don Chisiotte dà di lancia e di spada da tutte le parti, e lascia travedere che assai gli aggrava che non vi siano altri Giornali, altri uomini, altre opinioni da colpire, onde sfogare il suo furore ministeriale - governativo - militare - pagnottistico.

Ci spiace che il Candidato da lui sostenuto che è uno dei cittadini che più onora Ferrara, ed al quale noi già tributammo i meritati encomî, abbia trovato un paladino, il quale pretende trovare la forza della sua difesa in un piato vergognoso, ed in basse insolenze, che egli non può avere attinto che dalla taverna, o dal tavoliere da giuoco, come pare più probabile, a quanto veniamo assicurati. Il contegno della nostra Gazzetta nella presente lotta elettorale fu lodato dalle persone che sono dotate di buon senso, perciocchè un foglio, che per il nostro Paese è ufficiale, non doveva farsi a parteggiare per questo o per quello, col rischio di addivenire eccitamento ad ignobili e pericolosi dissidi. E non ci voleva che un fanatico per le personalità a disconoscere, o anzi a condannare il nostro contegno. Non ci voleva che una testa la quale nello stesso articolo confonde la derivazione delle acque del Po, colla elezione di un deputato al Parlamento, per pretendere che la nostra Gazzetta dovesse impugnare la face della discordia civile, e scuoterla pazzamente per rischiarare, a costo anche di lotte sanguinose, una figura, che ha già abbastanza benemeritato della patria, per non avere duopo delle ciancie di un Giornale, non sonnacchioso, ma coerente al suo programma e al suo sano proposito di volere libera da qualsiasi incubo, e coscienziosa la scelta degli Elettori.

Se poi chi rappresenta la Direzione della Gazzetta si trovava assente, quando *si volle indurre* la Gerenza a inserire un comunicato che alterava il senso delle dichiarazioni già prima portate, e declinava la responsabilità, per non essere fatto segno alla peggiore delle accuse che è quella della instabilità o della incoerenza, crediamo che abbia agito secondo il suo diritto. Rileggete, signor Corrispondente del *Corriere dell' Emilia*, se è vero che siate tale, il vostro articolo, e vi persuaderete che l'agitazione dell'animo vi scombujava la mente, rendendola incapace di concepire con rettitudine, e vi obbligava a scrivere senza senso comune.

TEMPO MEDIO DI ROMA A MEZZODI VERO DI FERRARA

2 *Febbrajo* 12. ore 10. m 37. s

Osservazioni Meteorologiche

31 GENNAIO.	Ore 9 antim.	Mezzodì	Ore 3 pomer.	Ore 9 pomer.
Barometro ridotto a 0° C.	mm 762, 79	mm 761, 49	mm 760, 73	mm 762, 75
Termometro centesimale	+ 4°, 3	+ 7°, 6	+ 10°, 8	+ 7°, 2
Tensione del vapore acqueo	mm 5, 64	mm 7, 16	mm 8, 40	mm 6, 93
Umidità relativa	90°, 3	91°, 7	86°, 9	92°, 0
Direzione del vento	OSO	OSO	NO	NO
Stato del Cielo	Nebbia	Nebbia	Nuvolo	Nuvolo
	minima		massima	
Temperat. estreme	+ 1°, 9		+ 10°, 8	
	giorno		notte	
Ozono	5, 0		6, 0	

Acqua caduta mm. 1, 40.

Telegrafia Privata

Firenze 31. — *Pesth* 30. — La Commissione dei 67 adottò i 17 paragrafi del progetto della sotto-commissione dei 15, con emendamenti proposti da parecchi deputati ed approvati da Deak.

Pietroburgo 30. — Dietro ordine dello Czar furono chiusi gli stati provinciali che hanno qui la loro sede, in causa della loro attitudine illegale ed ostile verso il governo. I presidenti dei comitati furono deposti ed i membri congedati.

Costantinopoli 30. — Karam partì per l' Algeria; riceverà una pensione dalla Francia. La guardia nobile del Sultano, formata dai volontari di tutte le nazioni, fu sciolta. La pacificazione di Candia continua. Degli 82 ufficiali garibaldini che restarono a Candia, 13 si sono arresi. I volontari sbarcati recentemente furono dispersi colla perdita di 60 morti. La nomina di un governatore cristiano in Candia è imminente. L' Albania è per ora tranquilla.

Parigi 31. — Banca. Aumento numerario 5 milioni, portafoglio 41 2|3 biglietti 483 1|5, conti particolari 4 7|10 diminuzione anticipazioni 1|10, tesoro 1 1|2.

Londra 31. — Ieri a Rochdale vi fu numeroso meeting allo scopo di presentare a Bright un indirizzo per esprimergli il rispetto e l' ammirazione dei suoi elettori. Bright pronunziò un discorso in favore della riforma.

New-York 30. — Johnson pose il *veto* al progetto di legge dell' ammissione del Nebroska nell' Unione.

Parigi 30. — La *France* dice che i

Consiglieri dell' imperatore sono concordi nel voler applicare la lettera imperiale relativa alle riforme nel senso più liberale. Sarà soppressa l'autorizzazione preventiva della stampa, saranno permesse le riunioni elettorali per lo spazio di venti giorni avanti le elezioni. L' *Etendard* reca analoghe informazioni.

Firenze 31. — *Camera dei Deputati* — Discutesi il progetto per l' estensione alle provincie venete delle imposte su la ricchezza mobile, su l'entrata fondiaria e fabbricati. Scialoia si oppone alla proposta della commissione che è d'escludere l'imposta 4 0|0 su la fondiaria; osserva non doversi essa togliere nel dubbio che sia o tolta o modificata nel 1867, e sostiene doversi estendere alle nuove provincie. Mellana e Majorana dicono non potersi estendere per l'anno un'imposta, che cessò d'avere esistenza giuridica al fine del 1866 e solo fu prolungata per tre mesi del 67 coll' esercizio provvisorio. Depretis osserva non doversi ora discutere il sistema di una imposta temporanea. Cortese e Tenani appoggiano la proposta ministeriale. Scialoia replica che non intende pregiudicare l'imposta sulla riforma in questione che s'intende fare dal Parlamento. Approvasi la proposta di Lanza, che dichiara non prendersi alcun impegno, circa la continuazione di quella imposta nel 1867. Dopo ciò la Commissione aderisce all' articolo ministeriale, che è approvato.

Approvasi l'intero progetto con 176 voti contro 49. Jacini presenta vari progetti, fra cui: una relazione su lo stato dei lavori pubblici in Italia, su la spesa per il porto di Palermo e quella per il compimento dei porti nazionali, sul riordinamento del Corpo Reale del Genio, complemento della rete delle strade nazionali, disposizioni sulle ferrovie secondarie, conversione delle obbligazioni e riscatto delle azioni delle compagnie delle strade ferrate ed altre imprese industriali sovvenute dallo Stato. Domani la Camera si riunirà negli uffici; seduta pubblica lunedì.

BORSE	30	31
Parigi 3 0|0	69 05	69 10
4 1|2	98 85	99 —
5 0|0 Italiano (*Apertura*) .	54 80	54 50
id. (*Chius. in cont.*) .	54 70	54 52
id. (*fine corrente*) .	— —	— —
Az. del credito mobil. franc.	502	505
id id ital.	300	——
Strade ferrate Lombar.-Venete	392	393
„ Austriache .	392	395
„ Romane . .	93	92
Obbligazioni Romane . .	125	130
Londra. Consolidati inglesi	90 3|4	90 5|8

TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA

Avviso di Vendita Giudiziale

In conformità al disposto del §. 1682 del Regolamento Legislativo e Giudiziario 10 Novembre 1834.

Si rende noto al pubblico

Che nel giorno di Giovedì 14 del mese di Febbraio prossimo venturo alle ore dodici meridiane e nella sala delle pubbliche Aste posta nella Residenza del suddetto Tribunale si procederà al primo esperimento per la vendita dello stabile infradescritto stato oppignorato in forza di ordinanza di mano Regia del 15 giugno 1866 dall' Usciere di Copparo Andrea Zuffi con verbale 6 Novembre successivo, trascritto all' Ufficio Ipoteche di Ferrara nel 23 stesso mese al Numero 128 Reg. Part. e N. 2201 Reg. Generale, dietro istanza del sig. Francesco Vitali Esattore Comunale di Copparo ed in pregiudizio della signora Giorgi Dal-Passo per tasse comunali arretrate a tutta la seconda rata 1866 nella somma di L. 129. 35.

Descrizione dello Stabile

Un' apppezzamento di terreno con casa colonica, posto in Cologna, segnato in Mappa coi Numeri 491 836 492 834 855 per una superficie di tavole censuarie 104. 39. che corrispondono ad Ettari 10. 439., confinante a levante colle ragioni di Geremia Dal-Passo, a mezzodì con quelle Bemini, a ponente colle ragioni Giorgi, a tramontana in parte col Po, ed in parte con quelle Baruffa.

Dal perito d' Ufficio sig. Giuseppe Balboni è stato detto appezzamento stimato del valore di italiane L. 8109. 25., ma per essere gravato dell' annuo livello di Sc. 0 02. 6. pari a Lire 0. 14., dovuti alla Mensa Arcivescovile di Ravenna, del corrispondente capitale, compreso il mezzo caposoldo per l' affrancazione, di Lire 205. 63.; non che di un livello dovuto alla signora Marianna Lodi Ferretti di annue Lire 219. 10., capitalizzato per L. 4382., il medesimo resta del valore netto di Lire tremila cinquecento ventuna e centesimi settantadue, sul qual prezzo verrà aperto l' incanto, e sarà deliberato all' ultimo maggiore offerente, salvo l'aggiudicazione se e quando ecc.

Ferrara 20 gennaio 1867.

G. Lodovighetti Vice-Cancel.

TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA

Avviso di Vendita giudiziale

In conformità al disposto dal § 1682 del Regolamento Legislativo, e Giudiziario 10 novembre 1834.

SI FA NOTO AL PUBBLICO

Che nel giorno di Giovedì quattordici (14) Febbraio 1867 alle ore dodici meridiane e nella solita sala delle pubbliche aste del suddetto Tribunale avrà luogo il primo esperimento per la vendita giudiziale dell' immobile sottodescritto, stato oppignorato dall'Usciere Andrea Zuffi con verbale del 6 Novembre ultimo scorso, trascritto a quest' Ufficio Ipoteche il 23 stesso mese al N. 125 Reg. Part. e 2200 Reg. Generale, a pregiudizio di Dal-Passo Geremia fu Francesco di Cologna in forza di Ordinanza di mano Regia rilasciata dalla Presidenza del suddetto Tribunale il 15 Giugno 1866 ad istanza del sig. Francesco Vitali Esattore Comunale di Copparo per tasse arretrate a tutta la seconda rata 1866 nella somma di L. 147. 06.

Descrizione delli Stabili

Un' appezzamento di terreno senza casa facente parte della possessione in vocabolo Contuga, situata in Cologna, distinto in Mappa coi Numeri 835 1|2, 492 1|2 per una complessiva superficie di tavole censuarie 82. 0. 7. corrispondenti ad Ettari 8. 207. Confina a tramontana coll' argine del Frado Fassamba e col sig. Pietro Bergami, a mezzodì colle ragioni del sig. Carlo Montanari Calderoni, a ponente con quelle della Giorgi Dal-Passo Maria, e a levante in parte col sig. Pietro Bergami, e pel resto col sunnominato Carlo Montanari Calderoni.

Detto appezzamento è stato stimato dal perito d'Ufficio sig. Giuseppe Balboni L. 6386. 50, ma essendo gravato di un diretto dominio a favore della Mensa Arcivescovile di Ravenna pel capitale di affrancazione di L. 161. 86, e di un sublivello dovuto alla signora Marianna Lodi Ferretti, capitalizzato per annue L. 166. 62, resta del valore netto di Lire duemila ottocento novantadue e centesimi venti, L. 2892. 20.

É quindi sopra tale prezzo di italiane Lire 2892. 20 che si aprirà l'incanto per la vendita del suddescritto appezzamento, e sarà deliberato all' ultimo maggiore offerente, salva la giudicazione.

Ferrara li 20 Gennaio 1867.

G. Lodovighetti Vice-Cancel.

GIUSEPPE BRESCIANI *Tipografo Proprietario Gerente*